



**COMUNE DI RIO**  
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7  
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)  
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

**ORDINANZA**  
**RESPONSABILE DI SERVIZIO**

N. 70 del 26.06.2023

***Oggetto:***

ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN VIA PALESTRO – MUNICIPIO DI RIO  
MARINA – STAGIONE ESTIVA 2023

***Servizio:***

Servizio 1 - Affari Generali, Demografici e di Polizia Locale

***Soggetti destinatari:***

DESTINATARI VARI

IL SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E DI POLIZIA  
LOCALE RESPONSABILE DEL S  
D'AMBROSIO MATTEO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

# COMUNE DI RIO



Municipio di Rio nell'Elba –Via Garibaldi 36 - 57039 Rio nell'Elba (LI)  
Tel. 0565943457 -- Fax 0565943438 -- Mail [poliziamunicipale@comune.rio.li.it](mailto:poliziamunicipale@comune.rio.li.it)  
Municipio di Rio Marina –P.zza S. D'Acquisto 7- 57039 Rio nell'Elba (LI)  
Tel. 0565925532 -- Fax 0565925755 -- Mail [poliziamunicipale@comune.rio.li.it](mailto:poliziamunicipale@comune.rio.li.it)

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN VIA PALESTRO – MUNICIPIO DI RIO MARINA – STAGIONE ESTIVA 2023**

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 “AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E DI POLIZIA LOCALE”**

**VISTO** Il Decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Rio n. 1 del 26 Gennaio 2023 con il quale il Dott. Matteo D'Ambrosio è stato nominato responsabile del Servizio 1 “Affari Generali, Demografici e di Polizia locale con attribuzione delle funzioni di cui all'art 107 del D.Lgs n. 267/2000 e titolare di posizione organizzativa”;

**VISTO** l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 a tenore del quale “*I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio*”;

**VISTO** l'art. 3, comma 1, n. 2) a mente del quale per area pedonale si intende una “... [omissis]... zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.”;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta municipale n. 16 del 16.06.2023 con la quale è stata delimitata, in via sperimentale, l'area pedonale di Via Palestro – Municipio di Rio Marina – per il periodo che va dal 1° luglio 2023 al 15 settembre 2023, previa formale adozione della relativa ordinanza dirigenziale;

**VISTO** l'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 a mente del quale “*Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati dell'art. 6, commi 1, 2 e 4*”;

**VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 a tenore del quale “*L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3,; [...omissis...] stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*”;

**VISTO** l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000, a tenore del quale “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi*

*di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.”;*

**ATTESA** l'opportunità di disciplinare la regolare circolazione nell'ambito dell'area pedonale di Via Palestro – Municipio di Rio Marina – in relazione alle particolari esigenze previste;

**VISTI** gli artt. 5, 7, 21, 27 e l'art. 7 commi 8, 9, 11 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTO** decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2019 recante *“Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **ORDINA**

- 1) **DI ISTITUIRE** l'area pedonale di Via Palestro – Municipio di Rio Marina – per il periodo che va dal 1° luglio 2023 al 15 settembre 2023;
- 2) **DI REGOLAMENTARE** la circolazione all'interno dell'area pedonale di Via Palestro – Municipio di Rio Marina –, come di seguito indicato:
  - istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli a motore dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi inclusi, con le eccezioni successivamente riportate;
  - istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli a motore dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi inclusi, con le eccezioni successivamente riportate;
  - istituzione del senso unico di circolazione, con direzione consentita da monte a valle;
  - istituzione nell'area pedonale di Via Palestro del limite massimo di velocità di km/h 10;
  - istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t., con le eccezioni successivamente riportate;
- 3) **DI REGOLAMENTARE LE DEROGHE** di accesso e di sosta come di seguito riportate, precisando che dovranno comunque essere adottate tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni, dando loro la precedenza e che la sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione:

### **senza necessità di preventiva autorizzazione:**

- a. **Veicoli in servizio di emergenza** (Organi di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di Soccorso, ecc...), **velocipedi e veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie** (in tale ultimo caso l'accesso e la sosta sono consentiti per l'eventualità in cui il titolare del contrassegno debba recarsi presso immobili o strutture all'interno dell'area pedonale. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento);

- b. **mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento stradale** (accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale e/o nelle altre aree limitrofe accessibili esclusivamente da quest'ultima. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate all'igiene urbana);
- c. **veicoli adibiti al trasporto di valori** (accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale e/o nelle altre aree limitrofe accessibili esclusivamente da quest'ultima. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento);
- d. **veicoli adibiti al servizio postale e degli istituti di vigilanza privata** (accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale e/o nelle altre aree limitrofe accessibili esclusivamente da quest'ultima, purché chiaramente riconoscibili. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento);
- e. **veicoli delle imprese funebri** adibiti al trasporto feretri e per allestimento onoranze purché chiaramente riconoscibili
- f. **taxi** (il cui servizio ha origine o destinazione nell'area pedonale stessa, per il transito e la fermata e per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate, nonché per la sosta negli appositi stalli riservati); le **autovetture adibite a noleggio con conducente** sono a tal fine, e per quanto compatibile, assimilate ai taxi;
- g. **veicoli di aziende che espletano attività di pubblico servizio** (acqua, luce, gas, telecomunicazioni, ecc...) individuati dai contrassegni di istituto (accesso consentito limitatamente ad operazioni di manutenzione e controllo da svolgersi all'interno dell'area pedonale. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento);
- h. **veicoli diretti o provenienti da aree di stazionamento private ad uso esclusivo** aventi massa a pieno carico fino a 3,5 t. ricadenti all'interno dell'area pedonale;
- i. **autoveicoli adibiti al trasporto merci** (accesso consentito in orario 06.30-09.30 e 13.00-16.00 esclusivamente per operazioni di carico/scarico merci. È consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere tali operazioni, previa esposizione di disco orario);
- j. **veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi** fermo il limite di velocità di km/h 10;

**previa richiesta e ottenimento di preventiva autorizzazione, da esporsi in modo visibile dall'esterno sulla parte anteriore del veicolo:**

- k. **autoveicoli di proprietà o in uso continuativo di operatori commerciali, artigiani, professionisti e associazioni** aventi sede della propria attività all'interno dell'area pedonale (accesso consentito in orario 00-24 per operazioni di carico/scarico merci e/o salita e discesa passeggeri. È consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere tali operazioni, previa esposizione di disco orario. È, altresì, consentita senza limitazioni la sosta negli appositi stalli riservati). Gli **autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 3,5 t. dei clienti delle sole attività ricettive aventi sede operativa all'interno dell'area pedonale** sono assimilate ai veicoli predetti per ciò che attiene alle operazioni di carico/scarico merci e/o salita e discesa passeggeri;

- l. **autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 3,5 t. di proprietà o in uso continuativo a residenti e/o domiciliati nell'area pedonale** (accesso consentito in orario 00-24 per operazioni di carico/scarico merci e/o salita e discesa passeggeri. È consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere tali operazioni, previa esposizione di disco orario);
- m. **autoveicoli al seguito di concessione di occupazioni o manomissioni di suolo pubblico**, secondo specifiche prescrizioni;

**accesso consentito previa richiesta all'Ufficio di Polizia Municipale (335 74 61 199)**

- n. **eventuali casi non rientranti nelle categorie suddette, solo per motivate necessità di accesso non programmabili** (es. interventi manutentivi d'urgenza);

**DISPONE**

- a) La validità della presente ordinanza decorre dall'apposizione di idonea e integrale segnaletica;
- c) La presente ordinanza venga resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e segnaletica in loco secondo le norme di preavviso del Codice della strada;
- d) Ai contravventori saranno comminate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992, compresa la rimozione forzata del veicolo;
- e) Sia garantito, in ogni condizione, il transito di eventuali mezzi di soccorso/mezzi pubblici.

**AVVISA**

**Che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, l'Ufficio di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.**

***Che avverso il presente provvedimento è ammesso:***

- ***ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana;***
- ***ricorso gerarchico, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.***

***Che al controllo dell'osservazione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada;***

**Che, in relazione all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende, infine, noto che:**

- L'ufficio competente per il presente atto è l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Rio – 0565943457 - 0565925531 - 0565943438 poliziamunicipale@comune.rio.li.it. Per eventuali informazioni o per la visione degli atti l'orario di apertura al pubblico è tutti i giorni, eccetto domenica, dalle ore 12 alle ore 13;
- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Matteo D'Ambrosio
- L'Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio di Polizia Municipale (Via Garibaldi n. 38, 57038 Rio, Municipio di Rio Nell'Eba)

**Il Funzionario Responsabile Servizio 1**  
Matteo D'Ambrosio  
(firmato digitalmente)

ORDINANZA Dirigenziale NR. 70 DEL 26/06/2023